

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 193

Del 04 AGO. 2020

N° 21 DEL 30.07.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno DUEMILAVENTI del giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 10.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal Presidente in data 29.07.2020 prot. n° 20098, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di seconda CONVOCAZIONE ed in SEDUTA a porte chiuse in diretta streaming.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE GILDA TRANZILLO**.

alle ore 16.04 fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANDREA DONATO	SI
2) ANTONIA ALFANO	SI	14) VINCENZO DI LEO	NO
3) GILDA TRANZILLO	SI	15) VINCENZO LAMBERTI	NO
4) GIOVANNI DE CARO	SI	16) ANTONINO COPPOLA	SI
5) GIUSTINA GALLUZZO	SI	17) ANIELLO CAPUANO	SI
6) ADRIANA CARRATÙ	SI		
7) MICHELE FASOLINO	SI		
8) RAFFAELE SELLITTO	SI		
9) FRANCESCO SPINELLI	SI		
10) SALVATORE DE SIMONE	SI		
11) FILOMENA PASCARIELLO	NO		
12) FRANCESCO LONGANELLA	NO		

PRESENTI

13

ASSENTI

04

ASSESSORE ESTERNO

GIUSEPPE ALFANO

SI

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE – DOTT. ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

A relazione del Vicesindaco delegato al Bilancio dott. Giuseppe Alfano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30/09/95 veniva approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in applicazione del D. Lgs n. 507/93;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2006 venivano apportate alcune modifiche al Regolamento precedente;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2007 venivano apportate ulteriori modifiche al Regolamento originario;
- che l'articolo 14 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) ha istituito il nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti TARES (tassa sui rifiuti e sui servizi), entrato a regime dal 1° gennaio 2013;
- che successivamente l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, ha stabilito la possibilità per i Comuni della permanenza per l'anno 2013 in regime TARSU, in deroga all'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 che ne disponeva l'abolizione;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2013 venivano approvate le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani confermando, per l'anno 2013, il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU);
- ☐ che la legge di stabilità 2014 approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- ☐ che la IUC che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi è costituita, quindi, anche dalla TARI quale componente riferita ai servizi;
- ☐ che l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

CONSIDERATO

- che, a seguito dell'abrogazione della IUC e la nascita della nuova IMU, introdotta dalla

legge 160/2019, anche se non ha apportato grandi cambiamenti alla disciplina TARI, appare opportuno scinderne la norma regolamentare dalla disposizione originaria (IUC) ormai superata per evoluzione normativa;

- che i numerosi interventi legislativi, hanno reso l'attuale quadro normativo complesso, soggetto a difficoltà interpretative e ancora passibile di rettifiche da parte del governo centrale;
- che gli interventi del legislatore, pur non ridisegnando l'ambito normativo in materia di rifiuti, hanno reso comunque indispensabile un'attenta disamina degli stessi;
- che il decreto fiscale 2020 (art. 58-quinquies, D.L. n. 124/2019, inserito in sede di conversione) modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;

VISTO

- l'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 lett. b) l'inserimento nell'art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis: « *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati* ».
- l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 LUGLIO 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
- la delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, per la determinazione dei costi del servizio.

RITENUTO

- pertanto, necessario ed opportuno, procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all'interno del regolamento sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l'IMU, anche al fine di stabilire una più congrua omogeneità di tariffazione in funzione della potenzialità di produzione rifiuti e introducendo nuove agevolazioni per rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

RICHIAMATO

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, che stabilisce che: "*....i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*";
- il comma 2 dell'art. 52 come interpretato dall'art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica Comunale (IUC), contenente la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 10/04/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2016, al fine di adeguarlo alle disposizioni legislative della Legge di stabilità 2016;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti in materia TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:

- lo Statuto Comunale.
- l'articolo 42 " Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

ACQUISITO, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato al presente atto.

Dato atto che, avendo accorpato la discussione relativa agli argomenti di bilancio, gli interventi dei Consiglieri sono riportati in allegato alla precedente delibera n. 18 adottata in data odierna.

Eseguito l'appello nominale alle ore 16.04 risultano presenti n. 13 Consiglieri compreso il Sindaco – assenti n. 4 (Consiglieri Longanella, Pascariello, Di Leo e Lamberti);

con voti favorevoli n. 9 – astenuti n. 4 (Consiglieri De Simone, Donato, Capuano e Coppola)

DELIBERA

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- **di abrogare** con la medesima decorrenza, il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica Comunale (IUC), contenente la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 10/04/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2016;
- **di approvare** l'allegato Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020;
- **di pubblicare** il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento del tributo, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

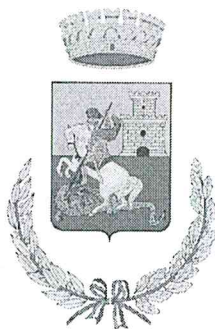
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta la proposta del Presidente;

Con la medesima votazione sopra riportata

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 21 del 30/07/2020.

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO	3
ARTICOLO 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
ARTICOLO 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	4
ARTICOLO 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	4
ARTICOLO 5 - SOGGETTO ATTIVO	5
ARTICOLO 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	5
ARTICOLO 7 - SOGGETTI PASSIVI	5
ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	6
ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO	7
ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	7
ARTICOLO 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	8
ARTICOLO 12 - COSTO DI GESTIONE	9
ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	10
ARTICOLO 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	10
ARTICOLO 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	10
ARTICOLO 16 - PIANO FINANZIARIO	11
ARTICOLO 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ARTICOLO 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	12
ARTICOLO 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ARTICOLO 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ARTICOLO 21 - SCUOLE STATALI	14
ARTICOLO 22 - TRIBUTO GIORNALIERO	14
ARTICOLO 23 - TRIBUTO PROVINCIALE	14
ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ARTICOLO 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ARTICOLO 26 - RIDUZIONI O ESENZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ARTICOLO 27 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	16
ARTICOLO 28 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	16
ARTICOLO 29 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI	17
ARTICOLO 30 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	17
ARTICOLO 31 - OBLIGO DI DICHIARAZIONE	18
ARTICOLO 32 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	19
ARTICOLO 33 - RISCOSSIONE	19
ARTICOLO 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	20
ARTICOLO 35 - SANZIONI ED INTERESSI	21
ARTICOLO 36 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	21
ARTICOLO 37 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI	22
ARTICOLO 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
ARTICOLO 39 - NORMA DI RINVIO	22
ARTICOLO 40 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	22
ARTICOLO 41 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	22
ARTICOLO 42 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	22
TARI - ALLEGATO A	23
TARI - ALLEGATO B	25

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA es.m.i... L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui alla richiamata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali, non assimilabili a rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti da attività di servizio, non assimilabili a rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente regolamento TARI, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 1000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 60 giorni - dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

ARTICOLO 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e/o tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è

dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e, per le utenze non domestiche, in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - d) aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - e) locali e aree in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (ex art. 3, comma 1, lett. c) e d) del DPR 380/2001), limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, quali campi da gioco o vasche delle piscine, ferma restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - h) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - i) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - j) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - k) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione senza possibilità di accesso;
 - l) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

- n) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
2. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree non operative, quindi pertinenziali o accessorie, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011;
 4. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
 5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 8.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a

condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1, ferma restando quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
Elettrauto	65%
Caseifici, cantine sociali	50%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie	55%
lavorazioni ceramiche, smalterie	55%
Officine di carpenteria metallica	75%
Tipografie, stamperie, vetrerie	75%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	65%
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	50%
Rosticcerie e pasticcerie	55%
Galvanotecnici	75%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza in cui si palesino le medesime condizioni di produzione in via esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, all'interno dei quali si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)

edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ARTICOLO 12 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario degli interventi, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
8. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
9. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
α) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

- β) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, da morosità accertata ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, di cui al successivo art. 16, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento, determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %.

ARTICOLO 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

ARTICOLO 16 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità, salvo diversa risultanza in sede di accertamento, fermo restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si presume un numero fisso, in maniera forfettaria, pari a 3 unità occupanti;
Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria e per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. I locali pertinenziali, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persone fisiche con utenza abitativa. Per le persone fisiche prive di utenza abitativa le stesse si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti, previa presentazione di richiesta documentata, non tiene conto degli stessi e qualora l'esclusione comporti l'azzeramento del numero degli occupanti si considererà una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento ai singoli nuclei familiari occupanti.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data dell'invio degli avvisi di pagamento, con successivo conguaglio in relazione alle variazioni di seguito intervenute o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza. Le variazioni intervenute successivamente, pertanto, avranno efficacia a partire dalla data della stessa.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti

residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ARTICOLO 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
5. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi), sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato B.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri

elementi.

ARTICOLO 21 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%, oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 26 (recupero), 27 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 28 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 23 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti

condizioni:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, a pena di decadenza dal diritto al beneficio.
4. Successivamente all'approvazione di un apposito Regolamento, alle utenze domestiche che avvieranno il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito, con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, del materiale prodotto si applicherà una riduzione del 10%. La riduzione sarà subordinata alla presentazione, entro il marzo dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento, per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite delle utenze non domestiche.
4. Si applicano il terzo e il quinto comma dell'articolo 24.

ARTICOLO 26 - RIDUZIONI O ESENZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria stabiliti annualmente con la delibera di

approvazione delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50 % del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. Le eventuali variazioni normative saranno automaticamente recepite nel presente Regolamento.

ARTICOLO 27 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite dal servizio di raccolta porta a porta poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ARTICOLO 28 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa si applica con riduzione del 15% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%;
 - b) Nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap al 100 %, con accompagnamento e/o di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992;
 - c) Nuclei familiari al cui interno vi sia un trapiantato;
 - d) Nuclei familiari il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale (dimostrabile con modello ISEE);
 - e) Nuclei familiari che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, aventi modello ISEE non superiore a € 8.265,00;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e

la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Tutte le agevolazioni e riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.

ARTICOLO 29 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997, nella misura del 100 %;
 - b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura del 100 % del tributo giornaliero;
 - c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 30 %;
 - d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30 %. Alla giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito dell'agevolazione;
 - e) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, nella misura massima del 30 %;
2. Nel recepimento della deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, la quale fissa le regole per l'applicazione dello sconto sulla tassa rifiuti dovuta dalle Utenze non domestiche opportunamente individuate, per il periodo di sospensione dell'attività, e per le famiglie con comprovato disagio economico, a seguito del disagio cagionato dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, esclusivamente per l'anno 2020, saranno adottate misure agevolative applicando una riduzione, calcolata in maniera forfettaria considerando i giorni totali rispetto all'anno solare di chiusura/sospensione dell'attività, pari al 20% sulla quota variabile alle utenze non domestiche opportunamente individuate su istanza degli interessati, da presentarsi con apposita modulistica predisposta dall'Ente entro il 17/08/2020, e che siano in regola con i pagamenti dei tributi locali, le cui attività risultano ricomprese all'interno della deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 attraverso i codici ATECO, per il periodo di sospensione dell'attività;
3. La riduzione di cui al punto 2. sarà effettuata tenuto conto delle risorse di bilancio rese disponibili, stanziare in apposito fondo al fine di non gravare sulle altre utenze il beneficio concesso di cui al punto precedente;
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ARTICOLO 30 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In nessun caso, comunque, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

2. Le riduzioni previste, nonché le esenzioni, hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 31.
3. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dall'art. 31.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 29, il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 31 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione TARI, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

1. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
2. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
3. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (non inferiore all'80% della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
4. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
5. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
6. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- 1) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
- 2) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- 3) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- 4) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - 5) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - 6) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine previsto.

ARTICOLO 32 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 33 - RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato almeno in 2 rate la cui scadenza sarà definita annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ovvero all'occorrenza, nella determinazione di approvazione del ruolo da parte del Funzionario Responsabile, con possibilità di versamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, come indicato nel successivo art. 35, di cui all'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. In caso di mancanza, insufficienza o tardività del versamento ovvero di infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica il comma 4 dell'art. 34 del presente regolamento.

ARTICOLO 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali,

periodicamente copia o elenchi :

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalle normative in materia.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 35 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 36 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ARTICOLO 37 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. La disciplina delle dilazioni di pagamento è prevista nel Regolamento delle Entrate comunali e pertanto si rimanda a tale Regolamento.

ARTICOLO 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ARTICOLO 39 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ARTICOLO 40 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 41 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini di decadenza o di prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 42 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020 .

TARI - ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simil - pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine;
2. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
4. rifiuti ingombranti
5. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
6. indumenti e lenzuola monouso;
7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
8. pannolini pediatrici e i pannoloni,
9. contenitori e sacche delle urine;
10. rifiuti verdi.

TARI - ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (classe 1 sotto 5000 abitanti)

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri (non esiste sotto 5000 abitanti)

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (non esiste sotto 5000 abitanti)

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campi, distributori carburanti, impianti sportivi (classe 2 sotto 5000 abitanti)

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari (classe 3 sotto 5000 abitanti)

Stabilimenti balneari
Studio K software – www.studiok.it

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni (classe 4 sotto 5000 abitanti)

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante (classe 5 sotto 5000 abitanti)

Classe 8 - Alberghi senza ristorante (classe 6 sotto 5000 abitanti)

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo (classe 7 sotto 5000 abitanti)

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali (non esiste sotto 5000 abitanti)

Ospedali

Classe 11 – Uffici e agenzie (classe 8 sotto 5000 abitanti)

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito e studi professionali (classe 9 sotto 5000 abitanti)

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (classe 10 sotto 5000 abitanti)

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (classe 11 sotto 5000 abitanti)

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie

Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (non esiste sotto 5000 abitanti)

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli (non esiste sotto 5000 abitanti)

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (non esiste sotto 5000 abitanti)

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (classe 12 sotto 5000 abitanti)

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto (classe 13 sotto 5000 abitanti)
Autofficine

Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione (classe 14 sotto 5000 abitanti)
Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici (classe 15 sotto 5000 abitanti)
Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (classe 16 sotto 5000 abitanti)

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie (non esiste sotto 5000 abitanti)

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria (classe 17 sotto 5000 abitanti)

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (classe 18 sotto 5000 abitanti)

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie

Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste (classe 19 sotto 5000 abitanti)
Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (classe 20 sotto 5000 abitanti)
Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti (non esiste sotto 5000 abitanti)
Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari (non esiste sotto 5000 abitanti)
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club (classe 21 sotto 5000 abitanti)
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

COMUNE DI CASTEL
SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Verbale n. 14 del 13/07/2020

Oggetto: Parere su proposta di delibera di C.C. n. 16 – PRT. G. 0018486/2020 – I - del 10/07/2020
avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)

Il Revisione dei Conti del Comune di Castel San Giorgio, nominato con atto di C.C. n. 4 del 21 febbraio 2019,

premessi che

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dall'1/01/2014, l'imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) eccezion fatta per le disposizioni relative alla tassa dei rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, in deroga alle precedenti disposizioni, prevede che i Comuni, per l'anno 2020, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ma, comunque, non oltre il 31 luglio 2020;
- l'Ente, a seguito del detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato la necessità e l'opportunità di approvare un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI;

considerato che

- l'Ente, ha inviato al revisore la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 16 PRT.G. 118486/2020 – I – del 10/07/2020 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)" con allegato il detto Regolamento;

Visti

- il parere di regolarità tecnica del responsabile settore n. 8 Fiscalità locale-tributi rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1 e comma 147 bis, del D.lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile del responsabile settore n. 1 Servizi Finanziari rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1 e comma 147 bis, del D.lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 139 del TUEL, in base al quale il revisore dei conti esprime il proprio parere

sull'approvazione dei regolamenti di applicazione dei tributi locali;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)".

Raccomanda all'Ente di prestare particolare attenzione alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni di cui agli artt. 28 (Agevolazioni e riduzioni) e 29 (Altre riduzioni ed esenzioni, con particolare riferimento al punto 2) del regolamento.

L'Organo di Revisione

Lioni, 13 luglio 2020

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del
CONSIGLIO **COMUNALE** avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

=====

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

SETTORE N. 8 FISCALITÀ LOCALE - TRIBUTI

Visto, parere favorevole espresso in data 08.07.2020

Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria.

SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE

Visto, parere favorevole espresso in data 08.07.2020

Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi



5300.000 4 0



5300.000 4 0



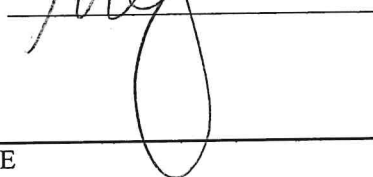
5300.000 4 0

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
DOTT.ssa GILDA TRANZILLO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il **04 AGO. 2020**

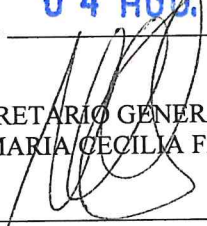
Pubblicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state pre-
sentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, **04 AGO. 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, **04 AGO. 2020**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

